

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. TERZA BIS – R.G. 9070/2022

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse del sig. **Albiani Stefano** (c.f. LBNSFN86R28A390K), con gli avv.ti Leone, Fell e De Pasquale, giusta procura in atti

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana** (c.f. 80022410486), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI DI

Forti Alessandro, inserito nella graduatoria di merito relativa alla classe di concorso **A041 – Scienze e tecnologie informatiche**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000801 del 29 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Toscana;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

- della graduatoria di merito dei vincitori del *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23”* per la classe di concorso **A041 – Scienze e tecnologie informatiche**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000801 del 29 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Toscana, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;
- della nota prot. n. m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000824 del 31 agosto 2022 con la quale l'U.S.R. per la Toscana, Ufficio IV ha effettuato le nomine in ruolo da D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio al ricorrente e allo stato non conosciuto.

Si premette in

FATTO

1. – Con ricorso introduttivo iscritto *sub*. R.g. n. 9070/2022, promosso innanzi codesto Ecc.mo Collegio, il ricorrente ha chiesto l'annullamento *in parte qua*, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti:

- esito della prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*”, sostenuta dal ricorrente in data 3 maggio 2022, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio pari a 68/100, inferiore a quello legittimamente spettante;
- punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante;
- questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 35 redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 35 del questionario del ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di svolgimento della prova scritta richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, bando di concorso;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente.

2. – In data 29 agosto u.s., con decreto prot. n. m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000801, l'U.S.R. per la Toscana ha pubblicato la graduatoria di merito dei vincitori del concorso *de quo* nella quale non figura il nominativo del ricorrente.

3. – In data 31 agosto u.s., con decreto prot. n. m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000824, l'U.S.R. per la Toscana - Ufficio IV ha effettuato le nomine in ruolo da D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022.

A entrambe le operazioni il ricorrente non ha potuto prendere parte a causa delle illegittimità compiute dall'Amministrazione nella formulazione dei quesiti e delle relative opzioni di risposta.

4. – Ciò posto, a ogni effetto processuale e sostanziale si impugna la graduatoria di merito pubblicata dall'U.S.R. per la Toscana per la classe di concorso d'interesse del ricorrente, relativa alla procedura selettiva cui lo stesso ha chiesto di prendere parte, oltre che le nomine in ruolo di cui sopra.

Tali atti sono affetti da illegittimità derivata, essendo inficiati dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che integralmente si riportano di seguito:

“Erroneità della formulazione del quesito n. 35 del questionario di parte ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97, comma 2, Cost. – eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli artt. 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.


Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna parte ricorrente ha appurato di non essere stato ammesso alla prosecuzione nell'iter concorsuale a causa della presenza di un unico quesito (n. 35) errati e/o fuorvianti.

A. Sul quesito n. 35

Che algoritmo rappresenta il seguente flow chart?



- a) La somma dei primi numeri da 0 a 15 dispari e non multipli di 3;
- b) La somma dei primi numeri da 0 a 14 non pari e non multipli di 3;
- c) La somma dei primi numeri da 0 a 15 pari e multipli di 3;

d) *La somma dei primi numeri fino a 15 dispari oppure multipli di 3;*

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta è la b). L'odierna parte ricorrente, invece, ha scelto di indicare come corretta la risposta a), alla quale controparte ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La formulazione del quesito si presta all'individuazione di due risposte corrette ed in realtà l'opzione di risposta individuata dalla parte ricorrente, lett. a) quale "La somma dei primi numeri da 0 a 15 dispari e non multipli di 3", risulta essere quella maggiormente precisa rispetto alle altre presenti nello stesso. Tale tesi può essere ampiamente sostenuta per siffatti motivi:

- *il contatore subisce incrementi unitari, assume quindi soltanto valori interi in \mathbb{N} (Numeri naturali), in questo insieme le diciture "dispari" e "non pari" sono equivalenti.*
- *Il risultato numerico è lo stesso fra le due risposte poiché 15 è dispari ma multiplo di 3, e di conseguenza non viene aggiunto alla somma in nessuna delle due opzioni.*
- *Il contatore arriva al valore 15 prima del termine del ciclo, il valore 15 viene quindi effettivamente valutato dall'algoritmo e permette l'uscita del programma e la stampa del risultato finale.*

Per tanto, alla luce di tali considerazioni, la parte ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dalla stessa opzionata. Ne consegue che, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di suddetta risposta che la stessa ha fornito in maniera corretta.

Tale punteggio maggiore che spetterebbe al Prof. Albiani Stefano di 70/100 gli consentirebbe di essere inserito utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti della candidata, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un modus procedendi del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La Giurisprudenza è, in tal senso, è chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche l'Ecc.mo TAR Lazio – Roma ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di

idoneità, e nel caso specifico «il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, Sez. III, 3 novembre 2021, n. 11820).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. di Stato, Sez. III, 17 gennaio 2019, n. 842).

È pacifico che in sede di pubblico concorso «l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», per poi concludere affermando che «l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati» (tra gli altri, TAR Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata)» (TAR Campania – Napoli, Sez. V, 26 maggio 2021, n. 3531).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (TAR Lazio – Roma, 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560; Cons. St., Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4 settembre 2018, n. 2043).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione del ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova orale si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione del quesiti contestato, lo stesso è stata estromesso dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che gli è valsa la mancata ammissione alle successive prove.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative ad un solo quesito inserito nel questionario somministrato all'odierna parte ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio otterrebbe un punteggio per la prova almeno pari a 70/100.

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, non avendo risposto correttamente al quesito incriminato, secondo quanto erroneamente ritenuto da parte resistente, al Prof. Albiani basterebbe la rettifica in aumento del punteggio in relazione al quest'ultimo.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione al ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente il TAR Lazio, con riferimento ad un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo “solo” di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: «il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla

loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, sent.11048/2021).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn.8, 10,18 e 36 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 2 punti ulteriori, con conseguente attribuzione del punteggio di 70/100.”

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Il ricorrente ha già notificato all'odierna parte resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti controinteressati, nello specifico del sig. **Forti Alessandro**, che si troverebbe a dovere concorrere con una docente in più per ottenere l'attribuzione delle nomine, nel caso di accoglimento del ricorso introduttivo e del presente ricorso per motivi aggiunti.

Sul punto si osserva che il ricorrente ha puntualmente indicato il nominativo del controinteressato, individuandone altresì l'appartenenza a una categoria ben determinata, ovvero quella dei vincitori del concorso.

Il ricorrente ha tratto il suddetto nominativo dalla graduatoria impugnata, la quale riporta soltanto il cognome e il nome dei candidati ivi inseriti, senza nessun'altra indicazione anagrafica e/o di generalità.

Procedere, dunque, a una loro più esatta identificazione o anche solo all'individuazione del Comune di loro residenza avrebbe costituito un onere eccessivo tale da trascendere completamente i confini della “ordinaria diligenza”, con l'immane conseguenza di ritrovarsi nell'impossibilità concreta di ottemperare agli obblighi di notifica.

Per tale ragione, così come anche indicato in ricorso, il Sig. Albani, per il tramite di codesta difesa, ha notificato il ricorso alle Amministrazioni resistenti e, per assolvere all'onere di notifica al controinteressato previsto dall'art. 41 c.p.a., ha presentato all'Amministrazione resistente apposita istanza di accesso agli atti – versata in atti – relativa alle informazioni anagrafiche e agli indirizzi di residenza del controinteressato, ma tale richiesta è rimasta inevasa!

Nella previsione del verificarsi di una tale circostanza e stante la perdurante impossibilità di conoscere l'indirizzo di residenza delle suddette persone, il ricorrente ha formulato in ricorso apposita istanza ex art. 116 c.p.a. chiedendo a codesto Ecc.mo TAR, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, di disporre che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come

richiesti, o di autorizzare il ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

E invero, nella fattispecie di cui è causa, i controinteressati ai quali avrebbe dovuto essere notificato il ricorso *de quo* sarebbero stati, potenzialmente, tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito per la classe di concorso **A041 – Scienze e Tecnologie informatiche** per la Regione Toscana.

Appare evidente, dunque, come la fattispecie odierna sia disciplinata dall'art. 41, comma 4, c.p.a. a mente del quale: *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

Sul punto l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha chiarito che *«l'onere di integrazione del contraddittorio ben può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami»* (Cons. St., sez. VI, ord. del 9 marzo 2022, n. 1094).

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sull'albo *online* dell'Amministrazione resistente ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per le ragioni esposte, si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il ricorso introduttivo e il presente ricorso per motivi aggiunti in ogni loro parte.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, come per legge, **da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.**

Si dichiara che, vertendosi in materia di pubblico impiego, l'importo del contributo unificato relativo alla presente controversia ammonta in **Euro 325,00**.

Salvis iuribus.

Produzione giusta separato indice.

Roma, 31 ottobre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

